

Il Presidente cede la parola all'assessore Freguglia Antonio che illustra l'argomento precisando che "Recentemente la disciplina delle attività di parrucchiere per uomo e donna ed estetista sono state oggetto di radicali innovazioni che hanno profondamente modificato le modalità di accesso ed esercizio delle professioni.

Nello specifico, sono state emanate di recente le seguenti normative:

- La legge 17 agosto 2005 n. 174, che ha completamente riformato il settore, introduce la figura dell'acconciatore in sostituzione di quelle di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna. Salvo che per alcuni aspetti di dettaglio previsti dalle norme transitorie, tale legge quadro sarà applicabile solo dopo che la Regione Veneto avrà emanato la relativa normativa d'attuazione, dando disposizioni anche ai comuni sui contenuti dei regolamenti e sulle procedure comunali;

- La Deliberazione di Giunta Regionale Veneta n. 714 del 14 marzo 2006, modificando la precedente D.G.R. 12.02.1992 n. 655, ha soppresso l'obbligo del libretto sanitario e delle visite mediche periodiche per gli operatori del settore.

Resta invece in vigore la disposizione di cui al 1° comma della citata D.G.R. 655/1992 che prevede che "il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta, rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'USLL";

- Il Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7 (Decreto Bersani 2 sulle liberalizzazioni) convertito nella legge 02.04.2007 n. 40, che al secondo comma dell'art. 10 dispone che le attività:

- a) Di acconciatore di cui alle Leggi 14.02.1963 n. 161 e 17.08.2005 n. 174;
- b) Di estetista di cui alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1;

sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni, e non possono essere subordinate al rispetto:

- 1) di distanze minime;
- 2) di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività;
- 3) all'obbligo della chiusura infrasettimanale;

ma solo al possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

Con l'abolizione del regime autorizzatorio e l'introduzione della Dichiarazione di Inizio Attività, al Comune rimangono in capo solo le verifiche inerenti ai requisiti professionali, agli adempimenti urbanistici ed igienico sanitari.

Per quanto riguarda l'idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature, da attestare dal competente Servizio di Prevenzione dell'ASL 19, la Regione Veneto è intervenuta con la circolare prot. 187780 del 02.04.2007 per confermare alcuni requisiti di base per l'esercizio dell'attività di "Acconciatore" ed "Estetista", che vanno ad integrare i requisiti richiesti dal vigente regolamento comunale.

Quindi, dopo 35 anni, lo Stato è intervenuto per modificare radicalmente le modalità di accesso alla professione, abolendo l'autorizzazione comunale rilasciata nel rispetto di criteri di distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti e sostituendola con la Denuncia di Inizio Attività di cui all'art. 19 della L. 241/90.

Di conseguenza, il regolamento comunale adottato in applicazione alla legge n. 161/63 (ex Barbieri e Parrucchieri) e L.R. 27 novembre 1991 n. 29 (estetisti) deve essere immediatamente disapplicato riguardo alle disposizioni abrogate e di essere adeguato alle nuove procedure di immediata applicazione.

Le precitate normative inoltre stabiliscono che sia per le attività di acconciatore che di estetista non possono essere subordinate all'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Su questo fronte il Comune è già allineato, anzi è all'avanguardia, in quanto il Sindaco Mancin Dorianò con propria ordinanza n. 43 del 20.05.2002, su conforme parere delle associazioni di categoria, ha abolito l'obbligatorietà della giornata di chiusura infrasettimanale, rimettendola nella libera scelta di organizzazione del lavoro da parte delle aziende.

Precisa che per le modifiche da apportate al regolamento di settore non si ritiene necessario acquisire il parere della Commissione Consultiva Comunale di settore, trattandosi di recepimento di disposizione di legge .

Ricorda, infine, che le modifiche al presente regolamento sono state unanimemente approvate dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 19.11.2007 con verbale n. 4.”

Seguono gli interventi dei Consiglieri:

- Passarella Tosca che chiede se gli addetti ai lavori sono stati informati delle variazioni a mezzo di incontri o altro. Freguglia precisa che sono stati presi contatti direttamente con le associazioni di categoria e che, comunque, per gli attuali operatori le modifiche non comportano cambiamenti che interesseranno, viceversa, i nuovi richiedenti.

- Micheletti Giancarlo esprime il suo disaccordo personale non per le variazioni, in quanto necessarie in applicazione della nuova legislazione, ma proprio per la materia “liberalizzazioni”. La motivazione è che, in questo caso, le regole vengono disattese. L'adeguamento è necessario per disposizioni legislative, pur rimanendo le perplessità.

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva dell'Assessore alle Attività Produttive e la discussione che ne è seguita;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna, barbiere, estetista ed affini approvato con deliberazione consiliare n 74 del 21.12.1995 e n. 33 del 06.12.2005;

RITENUTO di dover adeguare le disposizioni regolamentari in materia alle vigenti nuove norme introdotte, a' sensi dell'art. 10 , comma 6, del D.L. 31.01.2007 n. 7 convertito in L. 02.04.2007 n. 40 e art. 6 L. 17.08.2005 n. 174, di immediata applicazione;

VISTO la L. 04.01.1990 n. 1; la L.R. 27.11.1991 n. 29, la L. 17.08.2005 n. 174, il D.L. 31.01.2007 n. 7 convertito in L. 02.04.2007 n. 40, le Deliberazioni della GRV 12.02.1992 n. 655 e 14.03.2006 n. 714, nonché la nota GRV n. 187780 del 02.04.2007;

ATTESO che ai sensi dell'art. 49 comma 1° della Legge 18.08.2000 n. 267, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e di regolarità contabile del responsabile di ragioneria;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, dai 20 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- **DI APPROVARE**, per i motivi in premessa indicati, le seguenti modifiche al vigente Regolamento per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista approvato con delibera consiliare n. 74 del 21.12.1995 e n. 33 del 06.12.2005, come segue:

1) ai sensi della Legge 17.08.2005 n. 174, il regolamento è da intendersi per la "disciplina delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista";

2) sono abrogate le disposizioni del regolamento relative:
a) al rispetto di distanze da rispettare tra le medesime attività disciplinate dal regolamento (art. 24 del regolamento);
b) all'assoggettamento ed autorizzazione comunale l'esercizio delle attività medesime (art. 2 - 3 del regolamento);

3) di dare atto che l'attivazione delle succitate attività avviene decorsi trenta giorni dalla presentazione di dichiarazione di inizio attività, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. Tale DIA sarà immediatamente efficace in applicazione dell'art. 29 comma 2, della Legge 07.08.1990 n. 241, solamente se la ditta interessata è già in possesso dell'attestato della qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, del certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciato dal competente servizio dell'ULSS e del certificato che attesti la conformità dei locali ai requisiti urbanistici, oppure efficace dalla data di acquisizione del certificato di idoneità igienico sanitario, fatto salvo l'obbligo del possesso della qualificazione professionale e della conformità urbanistica fin dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività;

4) di abrogare le disposizioni relative all'obbligo del libretto sanitario e delle visite mediche periodiche, come previste in particolare dall'articolo che disciplina la documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione (ora dichiarazione di inizio attività) e dall'articolo che detta disposizione sui "controlli sanitari del personale".

5) Di recepire nel regolamento la disposizione prevista dalla DGRV n. 714 del 14.03.2006 che prevede "il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità dell'attività svolta, rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'ULSS. Per recente certificato deve intendersi rilasciato da non più di due anni. In caso di minori fino a 18 anni e/o attività lavorativa con rischio espositivo, si dovrà osservare la norma in ambito lavorativo";

6) Di recepire nel vigente regolamento comunale i requisiti di base dei locali e delle attrezzature per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista riportati nella nota della Regione Veneto n. 187780 del 02.04.2007;

- **DI DARE ATTO** che già la vigente disciplina degli orari delle attività del settore di cui alla ordinanza del Sindaco n. 43 del 20.05.2002 non prevede l'obbligatorietà della giornata di chiusura infrasettimanale

- **DI MANDARE** al VII° Settore tutte gli adempimenti inerenti e conseguente per adeguare il procedimento per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore ed estetista alle vigenti nuove disposizioni statali, regionali e comunali.